

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE

R.D. 601 - 1931

TITOLO I - Disposizioni di coordinamento

Art. 12 Articolo 12

Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non è indicata la durata, corrisponde:

Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale.

Ai lavori forzati a vita è sostituito l'ergastolo.

Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle previste dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.

Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che stabiliscono la pena di morte.